

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche: genitori, personale non docente, docenti e Dirigente scolastico.

Per le scuole superiori di II grado è previsto che le componenti siano composte rispettivamente da:

- 4 rappresentanti degli studenti;
- 4 rappresentanti dei genitori degli alunni,
- 8 rappresentanti del personale insegnante,
- 2 rappresentanti del personale non insegnante,
- dal Dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vice presidente.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il Presidente affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Istituto delibera (D.Int. 44/2001):

- il Programma annuale;
- in merito agli interventi riferiti all'attività negoziale;
- in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Classe e d'Interclasse e d'Intersezione, il C.d.I. ha potere deliberante nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno
- adozione del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per gli aspetti finanziari e organizzativi generali
- orario di funzionamento delle scuole
- partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione
- criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti
- criteri relativi all'adattamento del calendario scolastico e dell'orario alle condizioni ambientali
- promozione di contatti con altre scuole
- utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola, anche da parte di gruppi esterni.

Esprime inoltre il parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.

Giunta esecutiva

Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di un docente, di 1 non docente e di 2 genitori; della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La giunta esecutiva è l'organo che:

- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- proporre eventuali variazioni al programma annuale;
- preparare i lavori del consiglio di istituto e redige l'ordine del giorno delle riunioni, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso;
- cura l'esecuzione delle relative delibere.